

COMUNE DI SONICO - Provincia di Brescia

CONTRATTO DI COMODATO AD USO GRATUITO

PARTE IMMOBILE "EX SCUOLE ELEMENTARI DI RINO"

Rep. _____

(Scrittura privata)

L'anno DUEMILAVENTICINQUE questo giorno _____ del mese di _____

(_____/2025)

in Sonico, nella residenza municipale, in Piazza IV Novembre al civico n. 1,

tra

il Comune di Sonico (BS), con sede in (25048) Sonico, Piazza IV Novembre n. 1, C.F.

00882630171 e P.IVA 00584930986, in quest'atto rappresentato dal Responsabile del

Servizio Economico Finanziario del Comune di Sonico Rag. Gulberti Stefano – C.F.

_____, munito dei necessari poteri in forza del decreto del Sindaco n. 2 del

11.06.2024, ("Comune")

E

L'Associazione Gruppo Musicale Bandistico San Lorenzo, con sede legale in

(25048) Sonico via Nazionale n°39 C.F. 99001500174, in quest'atto rappresentata

dal Sig. Matteo Fanetti – C.F. _____, nella sua qualità di Presidente,

domiciliato per la carica presso la sede legale, munito dei necessari poteri

("Associazione"),

PREMESSO che:

- il Comune di Sonico è proprietario dell'edificio ex scuola elementare di Rino, meglio illustrato nell'allegata planimetria;

- il Gruppo Musicale Bandistico San Lorenzo ha avanzato la richiesta di ottenere uno

spazio di proprietà comunale posto al piano primo dell'edificio ex scuola elementare di Rino da destinare allo svolgimento di attività didattiche e culturali, in particolare per l'attivazione di un nuovo corso di canto per il periodo settembre 2025 – giugno 2026;

- il Gruppo Musicale Bandistico San Lorenzo ha da sempre collaborato attivamente con l'Amministrazione comunale, presenziando alle celebrazioni civili e religiose del territorio comunale;

- l'Associazione svolge attività di tipo culturale senza fini di lucro;

- il Comune di Sonico, con propria deliberazione di Giunta Comunale n. ___ in data ____.2025, ha espresso l'assenso alla richiesta presentata dal Gruppo Musicale Bandistico San Lorenzo approvando formalmente l'assegnazione in comodato d'uso gratuito di un locale situato presso le ex scuole della frazione di Rino all'Associazione per il periodo richiesto;

- il Comune di Sonico, sempre con medesima propria deliberazione di Giunta Comunale n. ___ in data ____.2025, ha approvato conseguentemente uno schema tipo di contratto di comodato ai sensi degli artt. 1803 del c.c. e ss. che prevede le regole generali e specifiche che dovranno disciplinare il rapporto tra le parti;

- si rende pertanto necessario procedere alla stipula di un comodato ad uso gratuito tra il Comune di Sonico e l'Associazione al fine di definire compiutamente i rapporti.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, e costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto di comodato, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Sonico concede in utilizzo gratuito esclusivo all'Associazione Gruppo Musicale Bandistico San Lorenzo n°1 stanza al piano primo dell'edificio "Ex Scuole elementari di Rino" di proprietà comunale, identificato al catasto fabbricati NCT

FOGLIO 25 MAPPALE 57 categoria B4 classe Unica rendita catastale euro 1.946,31

secondo l'allegata planimetria (Allegato A).

L'utilizzo del locale viene concesso all'associazione per lo svolgimento di attività didattiche e culturali, in particolare per l'attivazione di un nuovo corso di canto per il periodo settembre 2025 – giugno 2026.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente comodato ad uso gratuito dell'immobile è, ai sensi dell'art. 1803 cc, a tempo determinato e per l'uso concordato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. ___ in data _____.2025 che qui si intende totalmente richiamata e conosciuta da controparte, seppur non materialmente allegata.

Esattamente la decorrenza e la durata del presente contratto si hanno dalla data di sua sottoscrizione sino alla data del 30 giugno 2026.

Eventuali revisioni in corso di validità della convenzione dovranno essere approvate dai competenti organi dell'Associazione e del Comune.

ART. 3 – CONDIZIONI ECONOMICHE

L'utilizzo dei locali viene concesso senza richiesta di alcun onere economico ma è subordinato al rispetto delle condizioni fissate a carico dell'associazione di cui al precedente articolo 1.

ART. 4 - MIGLIORIE

L'Associazione non potrà apportare alcuna modifica alle strutture edili ed agli impianti del locale in uso, né installare particolari attrezzature salvo richiesta motivata e documentata da presentare all'Amministrazione Comunale. Quest'ultima dovrà fornire espressa approvazione prima dell'esecuzione dei lavori.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE AFFIDATARIA

L'Associazione affidataria è responsabile dei danni che dovessero verificarsi ai

locali, alle strutture, alle attrezzature, agli impianti, arredi, spazi e a tutto quanto riceve in uso con il presente contratto, compresi i danni che venissero causati a terzi, da terzi e/o dai propri associati, avendo a copertura polizza assicurativa adeguata.

ART. 6 - UTENZE

Le spese dei consumi di energia elettrica e riscaldamento, sono a carico del Comune di Sonico.

ART. 7 – MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria dei locali concessi, la pulizia e la tinteggiatura spettano all'Associazione la quale, al termine della durata del presente contratto dovrà rendere lo spazio occupato, nonché gli arredi, gli impianti e le attrezzature ivi ubicate nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi.

ART. 8 – MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Le spese e gli interventi di straordinaria manutenzione sono a carico del Comune di Sonico.

ART. 9 – NORME DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare il buon andamento dell'utilizzo dei locali e delle parti comuni e, in caso di verifica negativa, di recedere dal presente contratto mediante atto scritto e motivato inviato a mezzo di raccomandata. Allo scopo l'Associazione si impegna a consentire l'accesso ai dipendenti comunali preposti a vigilare l'andamento degli obblighi stabiliti. Tutto quanto non previsto dal presente contratto e che si renda necessario di volta in volta, verrà determinato e concordato fra il Presidente dell'Associazione ed i competenti organi comunali.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato rispetto da parte dell'Associazione, anche di una sola obbligazione di

quelle previste nel presente contratto, comporta la risoluzione di diritto dello stesso.

La risoluzione potrà essere richiesta dalle parti in qualsiasi momento, dandone preavviso di 30 giorni alla controparte mediante comunicazione raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di risoluzione del contratto, tutti i beni mobili ed immobili, oggetto del presente contratto ritorneranno automaticamente nel possesso e nella piena disponibilità ed utilizzo del Comune di Sonico.

ART. 11 - NORME DI RINVIO

Le parti convengono di rivedere, aggiornare o modificare il presente contratto qualora dovessero mutare le condizioni ivi contenute.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualora i dati dell'Associazione oggetto di trattamento da parte del Comune dovessero rientrare nell'ambito di applicazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, il Comune informa L'Associazione che i dati personali di quest'ultimo verranno trattati in conformità a quanto indicato nell'informativa ex articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679, che verrà consegnata al Associazione al momento della sottoscrizione del Contratto.

Art. 13 - TRIBUTI E SPESE

La registrazione del presente Contratto sarà effettuata, entro i termini di legge, dall'Associazione, il quale si impegna a trasmettere al Comune, immediatamente dopo la registrazione, copia del documento attestante l'assolvimento del predetto impegno. Se oggettivamente impossibilitata l'Associazione, la registrazione potrà essere effettuata anche dal Comune, con oneri economici di registrazione in capo all'Associazione.

I tributi, i bolli nonché tutte le spese inerenti e conseguenti il presente Contratto sono

a totale ed esclusivo carico dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

per COMUNE DI SONICO – Rag. Gulberti Stefano

per ASSOCIAZIONE GRUPPO MUSICALE BANDISTICO SAN LORENZO – Fanetti

Matteo